



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO per la SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, la
NUTRIZIONE e la SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE della SANITA' ANIMALE e del
FARMACO VETERINARIO
UFFICI II - VI

Risposta al Foglio del
N.

Ministero della Salute

0018444-P-15/09/2008

DGSA



25168589

OGGETTO: Nota esplicativa - chiarimenti
relativi al prelievo di ovaie al macello -
Direttiva 89/556/CE

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

E p.c.

AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA SANITA'
SEDE

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DG POLITICHE AGROALIMENTARI - PAGR IV
SEDE

ALL'ASSOGENE
FAX 0571/460259

ALL'ANAFI
Via Bergamo, 292
26100 CREMONA
FAX 0372/474203

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
VIA TOMASSETTI, 9
00161 ROMA
FAX 06 85451252

ALLA FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA
FAX 06 4744332

ALL'ANMVI
VIA TRECCHI
26100 CREMONA
FAX 0372 403526

AL SIVEMP
VIA NIZZA, 11
00198 ROMA
FAX 06 8848446

A seguito della missione FVO del 2005 effettuata in Italia per, "valutare l'applicazione e i controlli in relazione alle prescrizioni dell'UE in tema di Polizia Sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di sperma e di embrioni di animali domestici della specie bovina" la scrivente Direzione Generale con note protocollo DGSA/10/40197/P del 09/11/2006 e DGSA/VI/8834/P del 06/08/2007 ha fornito chiarimenti relativamente al prelievo di ovaie bovine al macello, al fine, della produzione

R. Matassa - L. Ruocco - A. Ferraro

di embrioni da destinare agli scambi comunitari ed alle esportazioni e risolvere così le problematiche evidenziate nel corso della suddetta missione.

In particolare gli ispettori dell'FVO avevano rilevato l'impossibilità di individuare l'allevamento di origine di alcuni animali macellati e la mancanza della certificazione sanitaria attestante le adeguate garanzie prescritte per gli animali donatori di ovaie al macello dal punto 1(c) dell'Allegato B della Direttiva 89/556/CEE e successive modifiche.

Si precisa che anche il "*Terrestrial Animal Health Code - 2007*" dell'OIE relativamente alle condizioni sanitarie additive che dovrebbero essere applicate per la raccolta di ovaie al macello specifica che l'autorità veterinaria dovrebbe conoscere la mandria di origine degli animali donatori.



Al fine del rilascio dell'attestazione di provenienza, il Veterinario Ufficiale verifica che l'animale donatore provenga da un'azienda Ufficialmente Indenne o Indenne per le sopracitate malattie o da un allevamento da ingrasso (tenuto conto che quest'ultimo può ricevere capi esclusivamente da aziende Ufficialmente Indenni o Indenni). Qualora l'azienda di provenienza sia situata in un territorio Ufficialmente Indenne (vedi Decisione 2003/467/CE e successive modifiche allegata alla presente) tale verifica non è necessaria.

Inoltre, considerando che per gli animali destinati al macello sul "*modello IV*" non è prevista l'attestazione sanitaria riguardante la provenienza degli stessi, il Veterinario Ufficiale potrà verificare tale informazione consultando la "*Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica*".

Si ritiene opportuno, infine, ribadire che ogni *Gruppo raccolta embrioni* e per ogni *Gruppo produzione embrioni* deve tenere una registrazione che consenta la tracciabilità degli embrioni prodotti a partire dagli animali donatori dal momento della nascita.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



R. Matassa - L. Ruocco - A. Ferraro